

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2355-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(NORDIO)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(CROSETTO)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(GIORGETTI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

---

*Presentato l'11 aprile 2025*

---

(Relatori per la maggioranza: **MONTARULI**, per la I Commissione;  
**BELLOMO** e **BISA**, per la II Commissione)

---

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2355. Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 22 maggio 2025, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2355.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2355 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento si innesta nell'ambito dei lavori parlamentari relativi al cosiddetto « disegno di legge sicurezza » (atto Camera n. 1660), di cui il decreto-legge in esame riproduce sostanzialmente, con alcune modifiche, i contenuti e sul quale il Comitato per la legislazione si è espresso in data 29 maggio 2024; dopo essere stato approvato dalla Camera, infatti, il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica è stato trasmesso al Senato e assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, che ne hanno concluso l'esame in sede referente in data 26 marzo 2025, apportando limitatissime modificazioni al testo in recepimento delle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio del Senato (atto Senato n. 1236-A); l'Assemblea del Senato, nella seduta del 16 aprile 2025, non ha proceduto all'esame del provvedimento, pur iscritto all'ordine del giorno della medesima seduta, per l'avvenuta presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 48 del 2025 alla Camera dei deputati; in proposito, si richiamano due precedenti di trasposizione dei contenuti di un progetto di legge in un decreto-legge: il decreto-legge n. 149 del 2013, trasmesso in prima lettura al Senato, che riprendeva – salvo che per l'espunzione di una norma di delega – il contenuto di un disegno di legge di iniziativa governativa approvato in prima lettura dalla Camera e, al momento della presentazione del decreto-legge, all'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali del Senato (atto Senato n. 1118); il decreto-legge n. 238 del 2000 (disposizioni urgenti per lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale), trasmesso in prima lettura alla Camera, che riprendeva, con alcune modifiche, il testo di un disegno di legge di iniziativa governativa approvato in prima lettura in sede legislativa dalla Commissione Affari costituzionali del Senato e trasmesso alla Camera, dove aveva iniziato il suo *iter* in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali (atto Camera n. 7170);

il provvedimento, composto da 39 articoli per un totale di 88 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 6 distinte finalità: 1) potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata; 2) migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 3) adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia; 4) introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; 5) introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura; 6) introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 88 commi, 4 richiedono l'adozione di regolamenti;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

l'articolo 1, al comma 1, lettera *a*), introduce nel codice penale il nuovo articolo 270-*quinquies*.<sup>3</sup> che punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene, con finalità di terrorismo, materiale contenente istruzioni, oltre che sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, anche « su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali », fattispecie, quest'ultima, che, come già segnalato in occasione del parere sul disegno di legge n. 1660, appare suscettibile di ulteriore specificazione;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

l'articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio e, al comma 2, autorizza il Governo ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 635 del 1940) con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; in proposito, si rileva, come già segnalato nel parere sul disegno di legge n. 1660, che il regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto n. 635 del 1940 appare di carattere regolamentare; benché alcune sue disposizioni siano state in passato oggetto di diretta modifica legislativa (ad esempio, l'articolo 110, in materia di licenza per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, modificato in più punti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 222 del 2016) e dunque hanno assunto rango di fonte legislativa, ciò non risulta essere avvenuto per il richiamato articolo 73; potrebbe, perciò, costituire oggetto di ulteriore approfondimento la scelta di fare ricorso ad un regolamento di delegificazione, anziché a un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, per apportare modifiche ad una norma di rango secondario;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 1,

comma 1, lettera *a*), al fine di tracciarne con maggiore precisione l'ambito di operatività;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa l'articolo 28, comma 2, con riferimento all'inserimento di una norma di delegificazione in un decreto-legge nonché approfondendo la scelta di fare ricorso ad un regolamento di delegificazione, anziché a un regolamento di esecuzione, per apportare modifiche ad una norma di rango secondario.

---

## PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2355, di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

apprezzato che l'articolo 30 rafforza la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali, estendendo la non punibilità per il personale che, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluni delitti che rientrano nelle seguenti fattispecie del codice penale: violazione del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni; illegittime interferenze nella vita privata; violazione dei segreti;

evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce nel codice penale l'articolo 270-*quinquies*.3, relativo al delitto di « Detenzione di materiale con finalità di terrorismo », in base al quale è punito con la reclusione da due a sei anni chiunque si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;

preso atto che il medesimo articolo 1, comma 1, alla lettera *b*), introduce nel codice penale, un'ulteriore fattispecie del delitto di « Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti », prevedendo la

reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie esplodenti, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato, in cui rientrano, tra gli altri: intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano; atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al rischio di guerra; intelligenza con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra; arruolamenti o armamenti non autorizzati a favore di uno Stato estero; attentato contro i Capi di Stati esteri;

rilevato che l'articolo 9 stabilisce che non si può procedere alla revoca della cittadinanza ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, ratificata dall'Italia con la legge n. 162 del 2015;

preso atto che l'articolo 29 estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse;

evidenziato che l'articolo 31 rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015 e successivamente prorogate, da ultimo fino al 30 giugno 2025, per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2355, di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

considerato che:

l'articolo 18, comma 1, lettera c) – novellando l'articolo 4, comma 1 della legge n. 242 del 2016 – individua nel Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (e non più nel Corpo forestale dello Stato) l'organo autorizzato ad effettuare i neces-

sari controlli in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa, come regolata dallo stesso articolo 18, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa;

l'articolo 23 reca disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute dal personale delle Forze armate, quando intendano avvalersi di un professionista di fiducia, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di e ai figli superstiti del dipendente deceduto, nel limite massimo, complessivamente, di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento;

l'articolo 29, comma 1, prevede che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, siano applicabili anche quando le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente;

risulta estesa anche a tale ulteriore fattispecie l'applicabilità delle sanzioni penali previste per il comandante della nave nazionale che non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza (articolo 1099 del Codice della navigazione), nonché per il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza (articolo 1100 del Codice della navigazione);

rilevato che l'articolo 30 ha ad oggetto la tutela le Forze armate impegnate in missioni internazionali e, a tale scopo, integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, al fine di prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del codice penale;

rilevato, altresì che, l'articolo 31, comma 2, lettera a), attribuisce, tra l'altro, anche al personale delle Forze armate, adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2355, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

rilevato che il provvedimento riproduce in gran parte disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati, recependo anche il contenuto delle condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenute nei pareri espressi dalle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dalle novelle di cui all'articolo 5, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, è stata elaborata prendendo a riferimento i dati riguardanti il numero totale dei decreti di rigetto e dei richiedenti interessati nel quadriennio 2021-2024, anziché nel quadriennio 2020-2023, al fine di tenere conto dei dati più recenti, mantenendo ferma, ai fini della predetta quantificazione, la stima di una platea pari al 10 per cento del numero complessivo dei richiedenti denegati nel corso del quadriennio;

la stabilizzazione, a decorrere dall'anno 2028, della quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 5 è dovuta all'effetto compensativo tra le provvidenze economiche che continueranno ad essere erogate ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, per ciascun anno successivo al 2028, in favore di coloro che hanno maturato il diritto in uno degli anni precedenti e il minor numero di istanze che si presume saranno accolte su base annua, tenuto conto che, alla luce dell'andamento storico dei dati disponibili, emerge una generale tendenza decrescente del numero dei decreti di rigetto e dei richiedenti denegati;

le disposizioni di cui allo stesso articolo 5 non comportano la corresponsione con effetto retroattivo dei benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, esclusi dal riconoscimento dei predetti benefici in base al solo criterio della parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti coinvolti in attività criminali, che avessero interrotto i rapporti con i suddetti parenti o affini, in quanto i medesimi benefici sono riconosciuti solo a seguito della presentazione della relativa domanda;

la quantificazione degli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 è stata effettuata considerando che le assunzioni decorreranno a partire dal 1° luglio 2025, tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di selezione da parte della Commissione RIPAM, che, seppur semplificate, prevedono comunque lo svolgimento di una prova scritta, ovvero, in alternativa alle predette procedure di selezione, per lo scorrimento di graduatorie di concorsi di altri enti, con i quali occorre stipulare gli atti necessari all'utilizzo delle predette graduatorie, nonché dei tempi necessari per la verifica dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego e per la stipula dei contratti individuali di lavoro;

alle disposizioni dell'articolo 21, relative all'acquisto di dispositivi di videosorveglianza, sono ascritti identici effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in ragione della tipologia delle spese da effettuare e dei tempi previsti per l'acquisto e per la consegna dei predetti dispositivi;

le prenotazioni degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale effettuate in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1660 devono intendersi non più operative, in quanto sostituite da quelle operate in relazione agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, lettere da *a)* a *d)*, 22, comma 4, lettere da *b)* a *d)*, e 23, comma 4, del provvedimento in esame;

la stima degli oneri relativi ai beneficiari dell'estensione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, prevista dall'articolo 35 del provvedimento in esame, quantificati nella relazione tecnica in 1.565.070 euro annui, è stata elaborata in coerenza con i parametri già utilizzati per il disegno di legge n. 1660, aggiornando all'annualità 2023, anziché 2022, i dati relativi alla spesa media *pro capite* sostenuta, tenendo altresì conto del fatto che le persone detenute o internate sono ammesse all'attività lavorativa esterna in presenza di determinati presupposti e specifici requisiti;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni in apprendistato professionalizzante consentite dall'articolo 36 è stata effettuata sulla base di una valutazione prudenziale, che assicura l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni contributive previste per i contratti di apprendistato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

## PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2355, di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

considerato che l'articolo 3 estende ai contratti di rete la normativa riguardante i soggetti a cui deve riferirsi la documentazione antimafia, al fine di consentire una maggiore integrazione con la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici;

evidenziato che l'articolo 7 reca una serie di modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di razionalizzare le tempistiche e i costi di gestione degli immobili oggetto di sequestro e confisca, integrando, altresì, i criteri di priorità per l'erogazione di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza del territorio e l'efficientamento energetico degli edifici;

valutato che l'articolo 10 reca disposizioni finalizzate a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo, nel codice penale, il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e, nel codice di procedura penale, una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso dello stesso;

rilevato che gli articoli 13 e 14 introducono una serie di modifiche rispettivamente volte ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane, nonché ad introdurre un illecito penale nel caso di impedimento della libera circolazione su strada;

preso atto che l'articolo 19 introduce un'aggravante per taluni reati commessi contro un pubblico ufficiale o un Corpo dello Stato,

qualora commessi per ostacolare la realizzazione di infrastrutture destinate a determinati servizi pubblici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2355 di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

preso atto che l'articolo 3 reca alcune modifiche al Codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia;

considerato che l'articolo 7 reca modifiche al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati;

preso altresì atto che l'articolo 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2355 Governo, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

rilevato che l'articolo 17 estende, anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto «pre-dissesto») e che abbiano sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l'autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani per ciascun comune, così prevedendo l'estensione dell'autorizzazione alle assunzioni anche per il comune di Palermo;

considerato che l'articolo 35 estende il perimetro delle agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti dalla legge n. 193 del 2000, disponendo che si applichino anche alle attività lavorative svolte all'esterno degli istituti penitenziari e ai detenuti o internati ammessi al lavoro esterno;

preso atto che l'articolo 36 prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975;

preso atto, inoltre, che l'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, con regolamento da adottare, sulla base di specifici criteri indicati nell'articolo citato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

---

## PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

## PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo,

apprezzate, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 18, che recano modifiche alla legge n. 241 del 2016 in materia di sostegno e di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa L.*), prevedendo il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati ed escludendo da tale divieto la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione fissati dal decreto del Ministro della salute,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2355, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

richiamati al riguardo, in particolare:

l'articolo 8, che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, in attuazione della direttiva 2013/29/UE, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, adeguando l'ordinamento nazionale alla nuova definizione di articolo pirotecnico secondo il diritto unionale;

l'articolo 18, che modifica la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (*Cannabis sativa L.*), introducendo un divieto generalizzato alla commercializzazione delle infiorescenze, anche sotto forma di prodotti semilavorati, essiccati o triturati, nonché degli estratti, delle resine e degli oli da esse derivati, prevedendo, in caso di violazione, l'applicazione delle sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), in un'ottica di tutela della sicurezza pubblica, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con la direttiva 2002/53/CE relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, nonché in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la sentenza del 19 novembre 2020, causa C-663/18;

l'articolo 27, che apporta modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, estendendo fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni derogatorie per la localizzazione, l'ampliamento e il ripristino dei centri di permanenza per i rimpatri, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

l'articolo 31, che potenzia l'attività dei servizi di informazione per la sicurezza attraverso la possibilità di accesso, da parte delle agenzie competenti, alle informazioni finanziarie detenute dalle autorità nazionali, in conformità con la direttiva (UE) 2015/849 e la direttiva (UE) 2019/1153 in materia di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo;

l'articolo 32, che introduce modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedendo nuovi obblighi in capo agli operatori di telefonia mobile riguardo all'identificazione dei clienti non appartenenti all'Unione europea, tramite l'acquisizione di un titolo di soggiorno valido o documento equipollente, in linea con le direttive europee in materia di sicurezza delle telecomunicazioni e prevenzione delle frodi, nonché una misura accessoria in caso di condanna per il reato di sostituzione di persona, volta a rafforzare la tutela dell'identità digitale e contrattuale;

rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili  
d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PAGINA BIANCA



\*19PDL0143640\*